

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28
via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195
avvocatomedici@gmail.com

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Roma, 30/7/2010

Oggetto: Dirpubblica c/ Ministero dell'Economia e delle Finanze e Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze + altri – Speciale corso-concorso pubblico unitario per il contestuale reclutamento di dirigenti e funzionari ex art. 1, co. 97, lett. f), della legge n. 311/2004 - Sentenza del Consiglio di Stato 16 luglio 2010, n. 4600.

Spett.le Segreteria Generale,

faccio riferimento al contenzioso in oggetto per comunicare che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 4600/2010, ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze avverso la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II, n. 3403/2006, che aveva accolto il ricorso proposto da codesta spett.le Federazione avverso e per l'annullamento del decreto con il quale era stato indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trenta borsisti al primo speciale corso-concorso pubblico unitario per l'accesso a 10 posti di dirigente ed a 20 posti da funzionario da destinarsi al Ministero dell'Economia delle Finanze ed alle Agenzie fiscali.

Il giudice amministrativo di appello ha accolto il gravame ritenendo fondata la contestazione proposta dalle appellanti circa la legittimazione a ricorrere di codesta spett.le Federazione.

Il Consiglio di Stato è pervenuto ad una simile conclusione sulla base del rilievo per cui «le Associazioni di categoria sono legittimate ad agire e resistere in giudizio per la tutela di interessi collettivi (e quindi ad impugnare atti ritenuti lesivi di tali interessi) allorché facciano valere interessi propri della categoria intera che rappresentano e sempreché gli interessi individuali degli iscritti o degli appartenenti alla categoria siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l'associazione agisce», per cui «non è configurabile, invero, una legittimazione a ricorrere da parte di un'Associazione per la salvaguardia di interessi propri di una parte sola degli iscritti, ove, appunto, non sia ravvisabile una omogeneità di posizioni soggettive».

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@gmail.com

Nel caso di specie, osserva il giudice di appello, «avuto riguardo all'oggetto del giudizio, ben possono configurarsi interessi individuali di iscritti al sindacato (o appartenenti alle categorie professionali di cui si assume la rappresentanza) di segno opposto a quello che in modo generico intenderebbe far valere la Dirpubblica... In altri termini, ben potendo sussistere contrasti anche potenziali tra gli associati, la posizione di Dirpubblica non è idonea a superare il dato oggettivo costituito dalla impossibilità di riferire l'interesse dedotto in giudizio alla totalità dei suoi iscritti e ciò non può non incidere negativamente sulla legittimazione processuale del sindacato».

In definitiva, il Tribunale, nel riconoscere la legittimazione di codesta spett.le Federazione, aveva fatto «leva sulla considerazione dell'esistenza di una propria organizzazione di Dirpubblica in seno al Ministero dell'Economia e Finanze e delle Agenzie, ma una siffatta condizione di tipo soggettivo è di per sé insufficiente a radicare la *legittimatio ad processum*, posto che occorreva all'uopo verificare anche la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'ascrivibilità alla totalità degli iscritti (nella specie non rinvenibile) dell'interesse all'impugnativa».

Ad una prima lettura, la pronuncia di appello non appare condivisibile, dal momento che il Consiglio di Stato riduce la configurazione degli interessi collettivi, di cui le associazioni di categoria costituiscono enti esponenziali, ad una somma aritmetica degli interessi individuali dei singoli iscritti alle medesime associazioni, laddove gli interessi collettivi rappresentano un'entità ontologicamente differente rispetto ai predetti interessi individuali.

Gli interessi collettivi costituiscono una sintesi degli interessi individuali convogliati nel rapporto associativo con l'organizzazione di categoria e non certo una somma dei interessi necessariamente omogenei, ciò da cui discenderebbe l'esclusione della sussistenza dell'interesse collettivo laddove dovesse configurarsi un potenziale conflitto tra le aspettative individualmente perseguite che, per ragioni contingenti, potrebbero non essere in linea con le finalità statutarie dell'associazione.

Anche la posizione dell'organizzazione di categoria che agisce per la tutela di un interesse collettivo, emerso attraverso il confronto dialettico all'interno degli organi collegiali, si differenzia sostanzialmente dalla posizione di singoli soggetti che, pur perseguendo interessi individuali, intravedessero la possibilità di agire collettivamente

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@gmail.com

per la tutela di quegli interessi nella consueta forma del litisconsorzio aggregato, e ciò principalmente al fine di ripartire il costo del contenzioso tra più ricorrenti.

E' con riferimento a questa ipotesi che la costante giurisprudenza, condivisibilmente, ravvisa un profilo di inammissibilità del ricorso laddove dovesse rendersi configurabile, anche in termini solo potenziali, un conflitto di interessi tra i singoli ricorrenti.

Il Consiglio di Stato, assimilando l'azione proposta da un ente esponenziale per la tutela di un interesse collettivo con l'azione collettivamente proposta da singoli soggetti nel perseguimento di interessi pur sempre individuali, ha inciso sostanzialmente sulle ragioni di fondo del rapporto associativo e, ingerendosi nella valutazione delle finalità perseguite nell'ambito dell'azione proposta dall'ente esponenziale, ha confuso la tutela dell'interesse dei singoli (iscritti o meno al sindacato), che è di loro esclusiva spettanza, con quello della categoria rappresentata, ponendo un limite proprio alla tutela di quest'ultimo facendo prevalere sul predetto interesse collettivo quello individuale e privato di colui che, in ipotesi, si fosse avvantaggiato da un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, provvedimento rispetto al quale quel soggetto ha naturalmente interesse a mantenere gli effetti.

In definitiva, la valutazione circa il rischio di un conflitto all'interno della categoria derivante da una determinata iniziativa è di pertinenza esclusiva del solo ente esponenziale di quella categoria, non essendo consentita l'ingerenza in una simile valutazione né del datore di lavoro pubblico né dell'autorità giurisdizionale, i quali, diversamente, potrebbero, anche inconsapevolmente, dar peso e riconoscere (una) tutela (neanche richiesta) ad una minoranza all'interno dell'organizzazione sindacale, alterando le regole democratiche vigenti anche e soprattutto in quel tipo di organizzazione.

Distinti saluti

avv. Carmine Medici